



TRIBUNALE DI LIVORNO

Ufficio procedure concorsuali

Il giudice, dott. Gianmarco Marinai,

letta la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritta al n. 86-1//2024 **R.G.** presentata da ALESSANDRO BORGHETTI (C.F. BRGLSN63H21E625J);

letta la relazione redatta dal gestore della crisi ed esaminati gli atti allegati

ha emesso il seguente

DECRETO

1. ALESSANDRO BORGHETTI ha proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che prevede il pagamento a saldo e stralcio della somma di € 26.632,32 (con cui il ricorrente procederà anche al pagamento del compenso prededucibile del gestore della crisi pari ad € 3.812,95 e degli advisor legali pari ad € 3.000,00 oltre spese generali (15%) e cpa (€ 3.588,00) in privilegio speciale ex art. 2751-bis n. 2) così determinata:

- € 7.500,00 in 30 rate di € 250,00 cadauno utilizzando il reddito da lavoro del ricorrente;
- € 6.649,94 pari al 100% del Tfr aziendale alla data del 19/02/2024, da versare in un'unica soluzione nel momento in cui il TFR verrà erogato in favore del sig. Borghetti (stanti le condizioni odierne il TFR sarà erogato nell'anno 2026, anno del pensionamento);
- € 6.110,00 corrispondente al 100% del fondo di previdenza complementare maturato al 11/03/2024 da versare in un'unica soluzione nel momento in cui verrà erogato in favore del Borghetti. Anche in questo caso si stima che tali somme verranno erogate nel 2026 con il raggiungimento dell'età pensionabile.
- € 6.372,38 pari ad 1/5 del TFR versato dal datore di lavoro a Poste Italiane - Polizza Previdenza Valore, certificato al 11/03/2024 per € 31.861,91 da versare in un'unica soluzione nel momento in cui il TFR verrà erogato in favore del sig. Borghetti (stanti le condizioni odierne il TFR sarà erogato nell'anno 2026, anno del pensionamento);

La somma complessiva offerta ai creditori a saldo e stralcio è, dunque, di € 26.632,32 che consente le seguenti percentuali di soddisfacimento:

- 100% del compenso del gestore della crisi;
- 100% dei creditori privilegiati Avv. Luca Lauricella e Avv. Emanuele Fiaschi;
- 31,00 % della massa creditoria chirografaria.



La proposta e il piano si profilano ammissibili per le ragioni di seguito esposte.

2. Il proponente è un consumatore non svolgendo e non avendo mai svolto attività d'impresa.

È proprietario di un immobile destinato a civile abitazione ubicato nel Comune di Livorno in [REDACTED] iscritto al Catasto Fabbricati del Foglio 21, particella 2829, sub.28, cat.A3, Classe 3, consistenza 6,5 vani, Rendita 419,62. Il valore di tale immobile è pari ad € 66.500,00 come da perizia effettuata dal geometra Andrea Lemmi in data 21/04/2023.

È proprietario di un'autovettura VW Golf targata [REDACTED] immatricolata in data 02/03/1999 e di un ciclomotore Honda 125 targato [REDACTED] immatricolato in data 25/09/2014.

Svolge attività di lavoro dipendente, impiegato, presso la società [REDACTED] dal 01/10/2006; percepisce un reddito da lavoro che, che si attesta mediamente intorno ad € 1.300,00 mensili al netto della trattenuta mensile di € 277,00 a titolo di cessione del quinto.

Senza la cessione del quinto il suo stipendio netto mensile sarebbe di circa € 1.600,00.

Ha allegato di sostenere spese mensili di mantenimento di euro 900 circa; l'importo indicato, sebbene non documentato, va considerato adeguato e non eccedente quello necessario utilizzando come termine di riferimento il dato statistico elaborato dall'Istat con riferimento alle spese medie mensili delle famiglie, tenuto conto del mantenimento ordinario (€ 250) da versare per la figlia non autosufficiente economicamente, oltre a € 60 mensili per spese universitarie per la figlia).

Va tenuto anche conto che il ricorrente sostiene anche il pagamento del mutuo ipotecario (in bonis) pari ad € 450,00 (su media annua) mensili che non forma oggetto della proposta di ristrutturazione in quanto continuerà, ex art. 67, comma 5 CCII, ad essere pagato secondo le scadenze previste dal piano di ammortamento: da Gennaio 2023, causa aumento del tasso di interesse, la rata è passata da 418.63 € a 481.20 €

La situazione reddituale, al netto delle somme occorrenti per il mantenimento proprio (e della figlia), non consente alla ricorrente di adempiere regolarmente le obbligazioni contratte per circa euro 128.000 euro.

3. La proposta è corredata della documentazione prescritta dall'art. 67, 2° co. CCII, e, in specie: dell'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle rispettive cause di prelazione; della dichiarazione di non aver compiuto atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni; delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; dell'indicazione delle somme occorrenti per il proprio mantenimento.



4. Alla proposta è allegata la relazione del Gestore della Crisi dr.ssa Ramona Bitozzi, nominato dall'OCC costituito presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, contenente l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza spiegata dalla debitrice nell'assumere le obbligazioni; l'esposizione delle ragioni della incapacità di adempiere a quelle assunte; la valutazione, positivamente espressa, circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo dell'istanza; l'indicazione dei presumibili costi della procedura (*sub specie* di computo dei compensi dovuti allo stesso gestore della crisi).

La relazione dell'OCC contiene, altresì, il vaglio critico circa la diligente valutazione del merito creditizio ad opera dei soggetti finanziatori concludendo che già a partire dal secondo finanziamento (Agos), il merito creditizio del soggetto sia stato valutato molto superficialmente (dovendo il soggetto ottemperare al mantenimento mensile della figlia). Sicuramente il merito creditizio non è stato valutato con l'erogazione del terzo finanziamento in quanto la disponibilità del soggetto era già completamente erosa da precedenti impegni.

5. Non risulta che la debitrice, nei cinque anni precedenti alla proposizione della domanda, sia stata esdebitata né che abbia già beneficiato per due volte dell'esdebitazione.

6. Stando alla ricostruzione compiuta dal Gestore della Crisi, la situazione di sovraindebitamento del proponente non risulta essere stata determinata da *colpa grave, malafede o frode*. A tal fine va premesso che non risulta che la parte debitrice abbia condotto uno stile di vita *sproporzionato* rispetto alle proprie capacità reddituali o compiuto atti di dissipazione o comunque connotati da frode.

Gli elementi di valutazione evincibili dalla documentazione in atti inducono a ritenere che il sovraindebitamento sia scaturito dalla combinazione di vari fattori: la sottovalutazione delle esigenze di mantenimento mensili o, in altri termini, da una superficiale ponderazione della capacità di onorare gli impegni assunti con puntualità; dalle mutate esigenze a seguito della separazione e dal conseguente aumento di spese; dall'aver sottovalutato le proprie capacità finanziarie nel momento della richiesta del mutuo per l'acquisto della casa dei genitori (non aiutato, in questo, dalla superficiale, se non nulla valutazione del merito creditizio da parte degli enti finanziatori).

Tali fattori riconducono la genesi del sovraindebitamento nell'ambito della *colpa lieve*, irrilevante ai fini dell'ammissibilità della proposta.

Reputa il Tribunale che nella vigenza del CCII come già in applicazione dell'art. 7, secondo comma, lett. *d ter*), L. 3/2012, aggiunto dal D.L.137/2020 convertito con



modificazioni nella Legge 176/2020, *discrimen* tra “colpa lieve” e “colpa grave” debba essere individuato nella intensità della consapevolezza da parte del debitore circa la sostenibilità delle obbligazioni assunte, un debitore al quale è richiesto di agire secondo regole di diligenza che devono guidare *l'homo eiusdem condicionis ac professionis*: va pertanto ravvisata la colpa grave in capo al debitore che ometta totalmente di ponderare propria situazione, reddituale e patrimoniale, allorquando questa sia tale da rendere certa o prossima alla certezza l'impossibilità di adempiere regolarmente ovvero da far apparire del tutto irrazionale il regolare adempimento; di contro, va ravvisata la colpa lieve in capo al consumatore che valuti erroneamente la propria capacità reddituale, patrimoniale o di risparmio e si determini ad assumere impegni sulla base di considerazioni non connotate da totale irragionevolezza.

La valutazione affidata al giudice (e prima ancora all'OCC) trova allora il suo *focus* nella percezione della sostenibilità del debito che, al momento della sua contrazione (e, quindi, nella fase genetica) il debitore possa aver avuto o, detto in altri termini, nel diligente apprezzamento della esistenza di un verosimile margine positivo, di un'eccedenza tra impegni di spesa, già assunti ed assumendi, e reddito disponibile, e nella ragionevole considerazione della idoneità di questo reddito disponibile a consentire il soddisfacimento dei bisogni primari del debitore e dei suoi familiari.

7. Il ricorrente ha dato atto della cessione del quinto a favore di Vivi Banca, chiedendo che venga disposta, ex art. 67, comma 3, CCII la falcidia del contratto di cessione del quinto in essere con il creditore Vivi Banca che verrà soddisfatto nelle medesime percentuali previste per la massa chirografaria.

Tale provvedimento sarà diretta conseguenza dell'omologa della proposta di ristrutturazione del debito.

Il ricorrente ha dato anche atto del pignoramento del quinto dello stipendio da parte di Kruk, chiedendo che il Tribunale disponga, ex art. 70, comma 4, CCII il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del ricorrente e che, pertanto, venga dichiarato il divieto di proseguire il pignoramento presso terzi effettuato sulla busta paga del ricorrente dal creditore KRUK S.R.L.

La domanda può essere accolta, sussistendone i presupposti.

Sussistono pertanto tutti i presupposti per l'ammissione della proposta.

P. Q. M.



Dichiara ammissibile la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti di **ALESSANDRO BORGHETTI**, nato a Livorno il 21.06.1963 e residente a Livorno (LI) [REDACTED],

C. [REDACTED] 1E62 [REDACTED] pone:

- la pubblicazione nell'apposita area presente sul sito web del Tribunale a cura del Gestore della Crisi il quale dovrà attenersi alle indicazioni contenute nella circolare operativa diramata dal Tribunale e visionabile sul sito del tribunale;
- la comunicazione a tutti i creditori entro trenta giorni dall'emissione del presente decreto, a cura del Gestore della Crisi.

Dispone:

il divieto d'intraprendere o proseguire, fino alla conclusione del procedimento, azioni esecutive e cautelari sul patrimonio di **ALESSANDRO BORGHETTI**.

Dispone che il gestore della crisi:

- con apposita nota di accompagnamento da comunicare ai creditori unitamente al presente decreto: 1) indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; 2) inviti i creditori a comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata avvertendoli che, in mancanza, le future comunicazioni saranno effettuate in cancelleria; 3) precisi che entro 20 gg dalla ricezione del decreto potranno presentare osservazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
- decorso il termine di 20 giorni dalla comunicazione a tutti i creditori del presente decreto, con apposita relazione da depositarsi in PCT entro i successivi 10 gg, previamente sentito il debitore, riferisca a questo giudice in merito alle osservazioni ricevute proponendo eventuali modifiche al piano ritenute necessarie.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte ricorrente e al Gestore della Crisi.

Così deciso in Livorno il 16/07/2024.

IL GIUDICE
dott. Gianmarco Marinai

